

In Milano, il 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

consapevoli

- della gravità della crisi che interessa - ormai da alcuni anni - il settore, con la sottoscrizione del contratto integrativo provinciale intendono lanciare un segnale di speranza e di fiducia rispetto al futuro di un settore, che nel territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza ritengono ancora in grado di esprimere significativi risultati in termini di qualità della produzione, miglioramento delle condizioni di vita e ambientali, occupazione;
- che tale processo deve essere adeguatamente sorretto da azioni che, nel rispetto delle funzioni delle pubbliche Istituzioni locali e nazionali e del sistema creditizio, nonché dei vincoli che la più generale crisi economica e finanziaria pongono, consentano alle imprese - ed in particolare a quel tessuto di medie e piccole aziende che hanno fatto la "storia" dell'edilizia milanese - di superare l'attuale congiuntura e di garantire, ed ove possibile incrementare, nel futuro sia una sana e regolare occupazione sia gli elevati standard qualitativi ed organizzativi dimostrati negli anni passati;

condividono

l'intento di promuovere congiuntamente azioni concrete finalizzate a:

- una rapida approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Milano;
- promuovere la partecipazione delle aziende locali ai lavori edili previsti nell'ambito di EXPO 2015;
- dare attuazione ai progetti di *housing sociale* e di edilizia residenziale pubblica, da destinare alle famiglie dei lavoratori del settore;
- ottenere la riduzione del costo del lavoro in edilizia, soprattutto tramite l'equiparazione delle aliquote contributive INPS a quelle degli altri settori produttivi, l'aumento del limite di esenzione dell'indennità di mensa, l'incremento della percentuale di esenzione contributiva e fiscale del salario destinato alla produttività e competitività, anche al fine dell'aumento della retribuzione diretta;

- introdurre ulteriori premialità e agevolazioni per le imprese e per i lavoratori del settore, che dimostrino la propria regolarità retributiva e contributiva e una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro;
- la semplificazione delle procedure amministrative;
- la concreta applicazione dei Protocolli sulla legalità, regolarità e sicurezza sul lavoro, ed in particolare il tempestivo recepimento del "Patto per Milano", sottoscritto in data 3 dicembre 2008, da parte del Comune;
- interventi presso gli Istituti di credito, al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese e i lavoratori del settore;
- promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni investimenti in infrastrutture e opere edili, necessarie alla città;
- garantire il tempestivo pagamento dei lavori eseguiti e dei crediti delle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di garantire la corretta e costante corresponsione dei salari e degli stipendi ai lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - F.E.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI
MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE
PROVINCE DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL
ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED
AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 22 dicembre 2011

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, e in particolare gli articoli 38 e 12 nel testo di cui agli allegati 3 e 1 del predetto verbale di accordo,

richiamata

la premessa al c.c.n.l. 18 giugno 2008, che si intende qui integralmente riportata,

si è convenuto quanto segue

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE
EDILI ED AFFINI DI MILANO, DELLA BRIANZA E DI
LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL
LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E TICINO OLONA

C.c.p.l. parte operai

Articolo 1

Orario di lavoro

Omissis

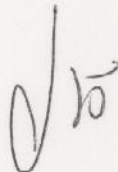
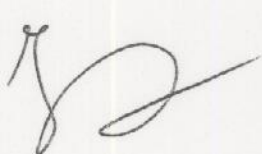
Per i riposi annui, vale la disciplina prevista dall'articolo 5, lettera B) del c.c.n.l. 18 giugno 2008, fermo restando che la percentuale del 4,95 va corrisposta anche per tutte le ore di permesso retribuito previste dall'anzidetto c.c.n.l. e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Come disposto dall'ultimo comma della lettera B) del sopra citato articolo 5, anche al fine di agevolare e rendere effettivo il godimento dei permessi individuali, le imprese ed i lavoratori potranno concordare la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.

Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, lettera B), comma 9, del c.c.n.l. 18 giugno 2008, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.

Nel caso di uscita e di rientro dell'operaio straniero nel territorio italiano in occasione di periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati.

Omissis



C.c.p.l. parte operai

Articolo 3

Elemento variabile della retribuzione - EVR

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, il numero delle ore di assenza degli operai per cassa integrazione guadagni, rilevate dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Le parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 25%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%;
5. ore di assenza degli operai per cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga, rilevate dalla Cassa Edile: 20%.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

L'EVR verrà erogato in quote mensili, unitamente alle altre voci retributive, in funzione dei dati rilevati; l'eventuale conguaglio dell'EVR avverrà a consuntivo, nel mese di dicembre, sulla base dei dati consolidati.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - che dovrà essere riferita all'arco temporale individuato secondo il criterio fissato nel precedente quarto comma ed effettuata entro l'anno di erogazione - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione,



redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia ad Assimpredil Ance che alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

Assimpredil Ance informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad Assimpredil Ance, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38, comma 19, del c.c.n.l..

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e data

Spettabile
CASSA EDILE DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA
Via San Luca, 6
20122 MILANO MI

Spettabile
ASSIMPREDIL ANCE
Via San Maurilio, 21
20123 MILANO MI

Spettabile
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: **articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 3 del c.c.p.l. dicembre 2011 - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali**

La scrivente impresa dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data dicembre 2011 (triennio ____/____/____ rapportato al triennio ____/____/____) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ☐ ore denunciate in Cassa Edile;
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito al livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.

VERBALE DI ACCORDO
(EVR)

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

premesso che

- ♦ in data 22 dicembre 2011 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010;
- ♦ l'articolo 3 dell'accordo anzidetto ha disciplinato per il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza l'applicazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per il triennio 2011-2013, prevedendo che "il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo";
- ♦ in data odierna, le parti hanno effettuato la verifica per l'anno 2011, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. per l'anno 2011, gli esiti della verifica dell'andamento dei parametri individuati a livello territoriale, che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono tutti negativi, come risulta dal prospetto di calcolo allegato al presente verbale. Pertanto, le parti stabiliscono che per l'anno 2011 l'EVR non verrà erogato;
2. per l'anno 2012, le parti ritengono opportuno, stante la situazione di grave crisi del settore delle costruzioni e la generalizzata carenza di liquidità nella quale versano le imprese del territorio, stabilire che l'EVR verrà erogato in quote mensili pari al 65% e

al 70% di un dodicesimo del valore massimo annuale previsto, rispettivamente, per gli operai e per gli impiegati in forza. Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno verrà riconosciuta la differenza di EVR, salvo conguaglio nel mese di dicembre;

3. fermo restando il pagamento dell'EVR in quote mensili anche per l'anno 2013, le parti, in sede di verifica annuale nel corso del 2012, potranno convenire una ridefinizione delle percentuali sopra previste; in mancanza di accordo, resteranno confermate anche per l'anno 2013 le percentuali fissate per l'anno 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI
MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE
PROVINCE DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL
ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED
AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

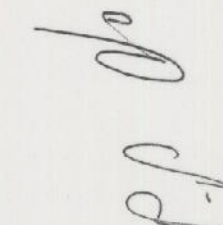
IMPORTI E.V.R. DAL 1° GENNAIO 2012

	E.V.R. 6% su minimi al 1° gennaio 2010	E.V.R. dal 1° gennaio 2012 (70% della quota massima)
7° livello - quadri e 1.a categoria super	85,12	59,58
6° livello - 1.a categoria	76,61	53,63
5° livello - 2.a categoria	63,84	44,69
4° livello - Impiegati di 4° livello	59,59	41,71
3° livello - 3.a categoria	55,33	38,73
2° livello - 4.a categoria	49,80	34,86
1° livello - 4.a categoria primo impiego	42,56	29,79

	E.V.R. 6% su minimi al 1° gennaio 2010	E.V.R. dal 1° gennaio 2012 (65% della quota massima)
Operaio di 4° livello	0,34	0,22
Operaio specializzato - 3° livello	0,32	0,21
Operaio qualificato - 2° livello	0,29	0,19
Operaio comune - 1° livello	0,25	0,16
Guardiani	0,22	0,14
Guardiani con alloggio	0,20	0,13

Parametro	Peso Ponderale	2011			Rilevazione del Parametro
		Trienni di riferimento	% Di Tolleranza	Dati a confronto	
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	197.538 < 205.452	(Negativo)
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	1.721.059.381 < 1.731.362.977	(Negativo)
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazioni guadagni	25%	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	257.522.588 < 262.260.792	(Negativo)
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT	5%	2008/07/06 con 2007/06/05	0 %	17.889 > 17.529	(Positivo)
5. Ore di assenza degli operai per Cassa Integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga, rilevate dalla Cassa Edile.	20%	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	9.218.838 > 6.419.089	(Negativo)
% di EVR stabilito al livello Territoriale per l'anno 2011: 0 %					





C.c.p.l. parte operai

Articolo 4

Indennità trasporti

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,66 a euro 2,86 giornalieri.

A decorrere dal 1° luglio 2012, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 3,26 giornalieri.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including stylized names, initials, and some that appear to be crossed out or repeated. Notable marks include a large signature on the right, several initials in the center, and a signature on the left that includes the letters 'P.P.'.

C.c.p.l. parte operai

Articolo 6

Mensa

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 14,90 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a euro 8,76 giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad

~~ATA~~

83

dr

h

usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

~~FMA~~ dr
S
P
4
P.P.
M
W
E

C.c.p.l. parte operai

Articolo 8

Ferie

Omissis

Il 7° e l'8° comma sono sostituiti dai seguenti:

Di massima, il periodo delle ferie collettive sarà stabilito dall'impresa entro il 30 aprile di ogni anno e reso noto per iscritto agli operai, anche mediante avviso affisso in luogo accessibile a tutti.

La richiesta di ferie, presentata per iscritto dal singolo lavoratore per periodi diversi da quelli di godimento collettivo, deve intendersi tacitamente accolta qualora l'impresa non formalizzi per iscritto il proprio diniego - per esigenze tecniche, produttive o organizzative - nei 15 giorni di calendario successivi alla presentazione. In caso di richiesta di ferie inferiore a tre giornate, il termine per formalizzare il diniego è ridotto a 7 giorni di calendario.

Compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative, è possibile cumulare le ferie e i permessi individuali maturati con periodi di aspettativa.



C.c.p.l. parte operai

Articolo 10

Lavori speciali disagiati

Omissis

Gruppo B

Lavori in galleria (*) per il personale addetto:

- | | | |
|----|--|-----|
| a) | al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio | 42% |
| b) | ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione | 26% |
| c) | Alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie | 18% |

Omissis

[Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large signature on the right and various initials like 'h', 'v.p.', 'm', 's', 'H', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and symbols like a circle with a cross, a star, and a heart.]

C.c.p.l. parte operai

Articolo 19

Prestazione Cassa Edile per carenza malattia

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione non può superare l'importo complessivo di 150,00 euro nel singolo anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica.

Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a tre giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata.

In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo dell'importo complessivo e la rimanente parte, sino al raggiungimento dei 150,00 euro nell'anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali successive assenze per malattia di durata non superiore a sei giorni.

Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta - limitatamente al numero di eventi nell'anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l'intera prestazione - ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell'attestato di malattia.

Il diritto all'indennizzo per carenza malattia matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei quattro trimestri solari o 500 ore di lavoro ordinario nel trimestre solare antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano.

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1° gennaio 2012 e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 400.000,00 euro annui. La Cassa Edile comunicherà alle parti, entro il mese successivo ad ogni semestre, l'andamento dell'accesso alla prestazione, per consentirne una valutazione ed eventuale rimodulazione, ai fini del rispetto dello stanziamento annuo massimo previsto. In ogni caso, nel momento in cui la Cassa Edile rilevi l'eventuale possibile superamento dello stanziamento anzidetto in misura non inferiore al 10%, lo comunicherà tempestivamente alle parti, le quali dovranno, nei due mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia. Nel frattempo, la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le parti non raggiungano l'accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, sempre nel rispetto dello stanziamento annuo complessivo.

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 22 dicembre 2011

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, e in particolare gli articoli 46, nel testo di cui al predetto verbale di accordo, e 48 del citato c.c.n.l.,

in correlazione

con i miglioramenti riconosciuti agli operai con l'accordo in data odierna tra le stesse parti contraenti,

viene stipulato

il presente accordo collettivo, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE
EDILI ED AFFINI DI MILANO, DELLA BRIANZA E
DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

C.c.p.l. parte impiegati

Articolo 1

Orario di lavoro

Omissis

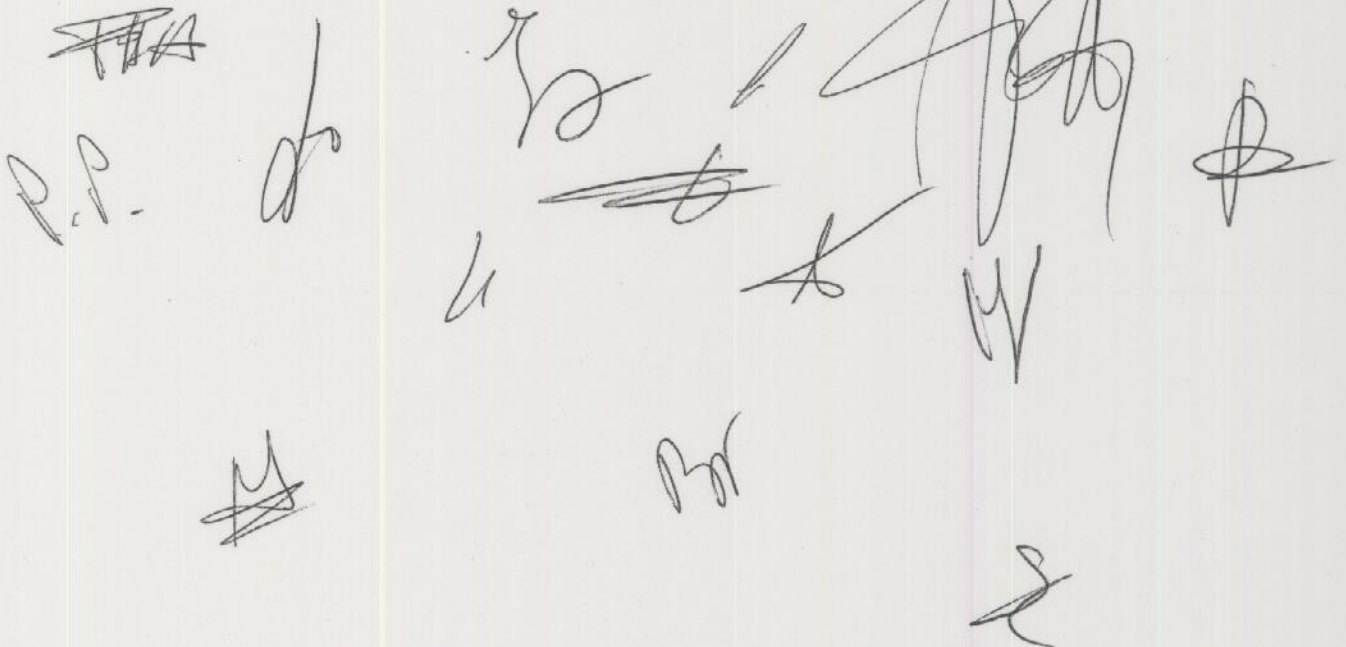
Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

Anche al fine di agevolare e rendere effettivo il godimento dei permessi individuali, le imprese ed i lavoratori potranno convenire la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.

Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, lett. B), comma 4, del c.c.n.l. 18 giugno 2008, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.

Esaurito il godimento dei permessi individuali retribuiti maturati ai sensi dell'articolo 43, lett. B), del c.c.n.l. 18 giugno 2008, e fermo quanto previsto dall'articolo 89 del predetto c.c.n.l., all'impiegato che ne faccia motivata richiesta per esigenze personali o familiari è concesso un permesso mensile della durata di 4 ore lavorative consecutive, con obbligo di recupero a regime normale nel mese stesso o, comunque, entro i quindici giorni lavorativi immediatamente successivi alla fruizione. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 2 ore al giorno, nel rispetto del limite massimo giornaliero di 10 ore lavorative.

Restano ferme le condizioni di miglior favore già in essere.

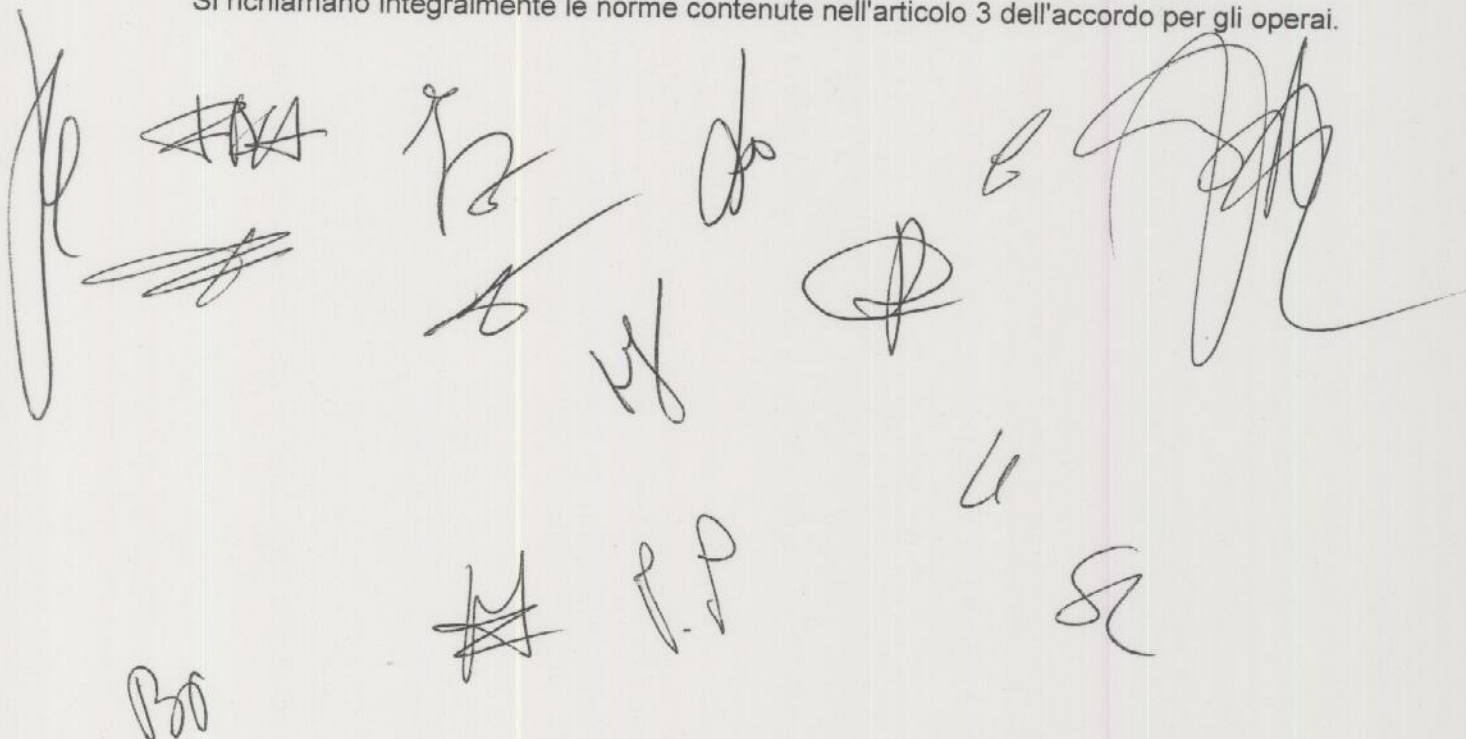
The bottom section of the document contains numerous handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'P.P.' followed by a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'u' and another that resembles 'R'. On the right side, there is a large, complex signature and a smaller one below it. At the bottom right, there is a signature that looks like 'Z'. The signatures are written in dark ink on a light background.

C.c.p.l. parte impiegati

Articolo 3

Elemento variabile della retribuzione - EVR

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 3 dell'accordo per gli operai.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink. The signatures are scattered across the page, with some appearing as full names and others as initials or monograms. Notable signatures include a large, stylized one on the right, a signature with a horizontal line through it on the left, and several smaller initials and names like 'P.P.' and 'SE'.

C.c.p.l. parte impiegati

Articolo 4

Mensa

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 6 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 140,79 mensili.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimenti a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le differenze concordate rispetto alla disciplina pattuita per gli operai. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

Per determinare la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa, si divide l'importo mensile per il numero dei giorni lavorati nel mese, considerando giorni lavorati quelli in cui sia stata effettuata una prestazione lavorativa pari o superiore a quattro ore.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that looks like 'F.A.', a signature that looks like 'D.', a signature that looks like 'P.P.', a signature that looks like 'M.', a signature that looks like 'P.P.', a signature that looks like 'M.', and a signature that looks like 'S.'. There are also some other marks and initials scattered around.

C.c.p.l. parte impiegati

Articolo 5

Indennità trasporti

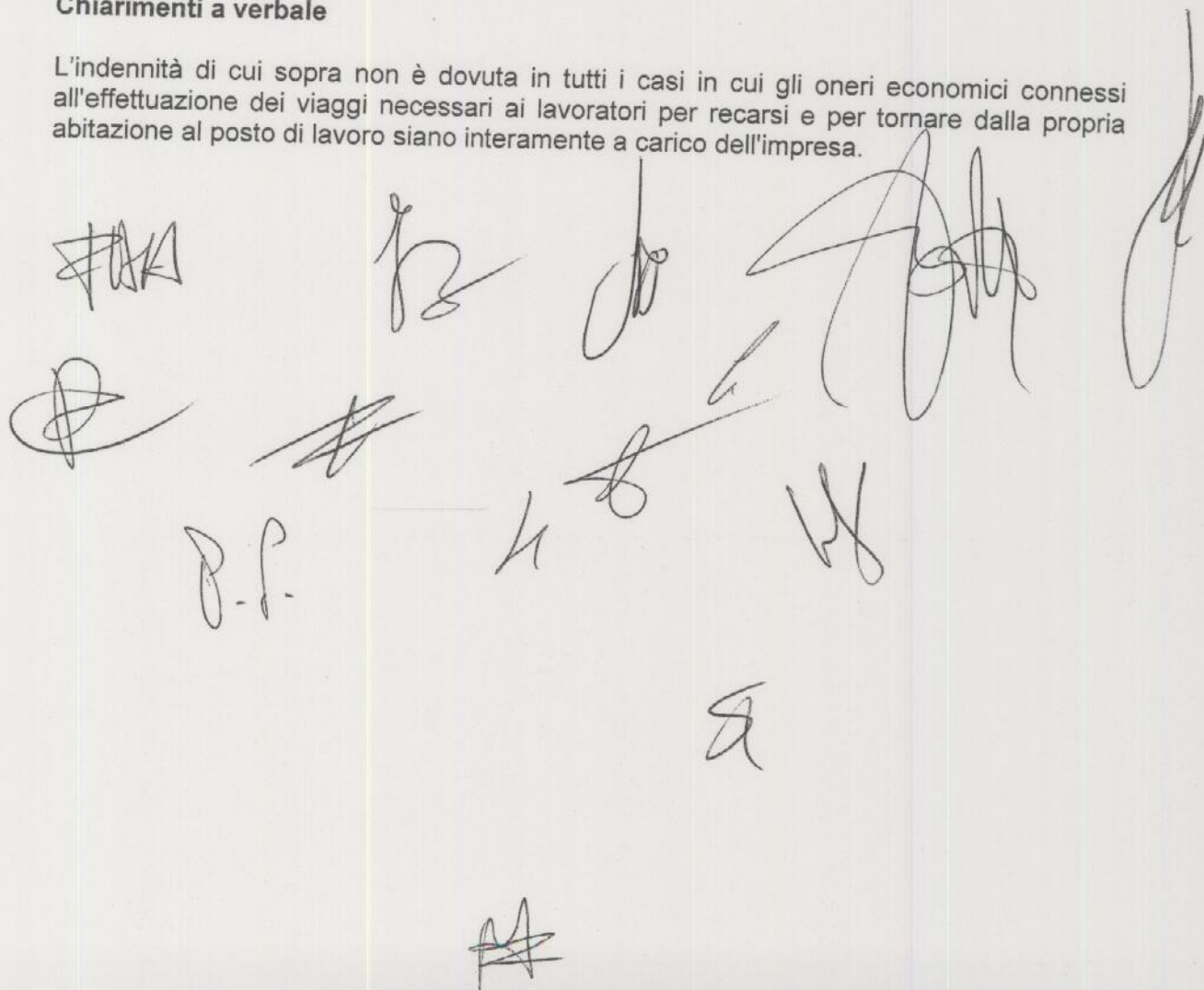
A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 55,86 a euro 59,07 mensili.

A decorrere dal 1° luglio 2012, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 65,49 mensili.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimenti a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

The block contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized 'M'. Below it, there are several smaller, more complex signatures. In the center, there are several initials, including 'P.P.' and 'H'. On the right, there are several large, bold signatures, some of which appear to be 'A.M.' and 'V.H.'. At the bottom center, there is a signature that looks like 'A'.

VERBALE DI ACCORDO
(R.L.S.T.- A.S.L.E.)

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- l'Accordo provinciale 24 ottobre 1996 sull'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- gli Accordi provinciali 1° agosto 1997 sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) e 2 dicembre 1997 sul relativo Regolamento;
- l'Atto costitutivo dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. del 6 maggio 1998 e lo Statuto ivi Allegato alla lettera C;
- l'Accordo provinciale 16 novembre 2007 intitolato "Revisione A.S.L.E.";
- gli articoli 47, 48 e 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l'articolo 87 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come integrato dall'Allegato 12 dell'Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008 intitolato "Protocollo sul RLST";

ribadita

- l'importanza e l'utilità della funzione dell'R.L.S.T.;

considerate

- la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura dell'R.L.S.T., a seguito sia delle modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa e contrattuale sia della nascita della nuova provincia di Monza e Brianza;
- l'opportunità di meglio definire lo scopo dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. e i compiti correlati, alla luce delle esperienze maturate dalla fase di avviamento dell'istituto ad oggi nonché in riferimento ai compiti affidati dalla contrattazione collettiva di settore al Comitato paritetico per la sicurezza;

in attuazione

del disposto dell'articolo 2 dell'Accordo provinciale 16 novembre 2007 sopra citato;

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including "P.P.", "M.", and several large, stylized signatures.]

si conviene

1. a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2013, il contributo necessario alla copertura economica dell'attività dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. è fissato nella misura dello 0,15% dell'imponibile Cassa Edile. A far data dal 1° gennaio 2014 il contributo anzidetto tornerà ad essere fissato nella misura dello 0,20%;
2. le parti definiranno con separato accordo la destinazione della differenza del contributo derivante dalla riduzione prevista al punto precedente per gli anni 2012 e 2013;
3. fermo restando che A.S.L.E. è l'associazione individuata dalle OO.SS. territoriali per il governo dell'attività degli R.L.S.T. per il settore edile e ritenendo che il progetto "Cantiere di qualità" sia uno strumento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori all'interno dei cantieri, le OO.SS. si impegnano a definire con Assimpredil Ance il finanziamento di un progetto di premialità.
Inoltre, verrà riconosciuto un premio anche alle imprese in cui è operante il Rappresentante per la sicurezza (R.L.S.), eletto dai lavoratori come da procedura definita tra le parti, che presentino i verbali di elezione e la certificazione di avvenuta formazione obbligatoria dell'R.L.S. rilasciata dal C.P.T. di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
L'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. finanzia i progetti di cui al presente punto con proprie risorse;
4. Assimpredil Ance consegnerà alle OO.SS. la propria proposta di modifica della disciplina R.L.S.T.- A.S.L.E., che verrà discussa con le OO.SS. in un apposito tavolo tecnico, che dovrà concludere i lavori entro il 29 febbraio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,
DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

VERBALE DI ACCORDO
(Istituzione di tavoli tecnici)

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

premesso che

- ♦ in data 22 dicembre 2011 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010;
- ♦ nell'ambito delle trattative condotte per la sottoscrizione di detto contratto, le parti hanno rilevato la necessità di predisporre accordi integrativi del predetto contratto, tramite la costituzione di appositi tavoli tecnici che approfondiscano nel merito gli istituti e gli argomenti per i quali ad oggi non sia stata ancora raggiunta un'intesa e propongano soluzioni da sottoporre alle parti stesse;
- ♦ le parti intendono altresì individuare obiettivi di massima condivisi per lo svolgimento dei lavori affidati ed improntare alcune linee guida.

Tutto ciò premesso,

le parti concordano l'istituzione di tavoli tecnici per:

1. individuare la possibilità e le modalità di attivazione di convenzioni bancarie con gli Istituti di credito, con cui la Cassa Edile intrattiene rapporti, per il finanziamento di anticipazioni da parte della Cassa Edile del trattamento di CIGO;
2. l'eventuale individuazione di tipologie di lavorazioni disagiate, diverse da quelle ad oggi contrattualmente previste, con particolare riferimento ai lavori in galleria condotti con il metodo "cut and cover" ed ai lavori stradali;
3. la valutazione dell'eventuale adesione degli impiegati in Cassa Edile, anche limitatamente all'accesso ad alcune prestazioni concordemente individuate;
4. la rivedizione della disciplina contrattuale della trasferta, anche per meglio precisarne le differenze con il trasferimento, e l'eventuale introduzione di un'indennità per il

personale comandato alla guida degli automezzi dell'impresa adibiti al trasporto dei lavoratori;

5. l'eventuale introduzione di permessi ulteriori per particolari situazioni familiari o personali dei lavoratori;
6. valutare eventuali forme di flessibilità territorialmente concordate ai sensi della normativa vigente;
7. rivisitare ed aggiornare la disciplina della "Commissione territoriale permanente per la composizione delle controversie di lavoro".

Le parti, inoltre, convengono la prosecuzione del tavolo tecnico-politico in essere per l'esame dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e la formulazione di proposte per il rinnovo, il miglioramento e la razionalizzazione degli stessi. I lavori del predetto tavolo dovranno necessariamente concludersi entro e non oltre il 29 febbraio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI
MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE
PROVINCE DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL
ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED
AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

VERBALE DI ACCORDO
(Una tantum)

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

convengono

che la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza riconosca agli operai, iscritti dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 e per un numero di ore denunciate per tale periodo non inferiore a 750, computando anche eventuali ore di assenza per cassa integrazione guadagni, una prestazione "una tantum" a carico della Cassa stessa, pari ad € 160,00 per ogni lavoratore inquadrato nel 3° livello del c.c.n.l..

Il predetto importo dovrà essere riproporzionato per gli operai inquadrati in un diverso livello, sulla base della parametrizzazione individuata dall'articolo 77, comma 1, del c.c.n.l..

Il Comitato di gestione della Cassa Edile determina le modalità per l'erogazione di tale prestazione, che dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2012.

La copertura finanziaria della prestazione sarà assicurata dalla riserva A.P.E. Ordinaria iscritta a bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,
DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

VERBALE DI ACCORDO
(Premialità per le imprese virtuose)

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

convengono

il riconoscimento di una forma di premialità contributiva alle imprese iscritte senza soluzione di continuità alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2011, le quali abbiano effettuato per tale periodo un accantonamento mediamente non inferiore a 1800 ore annue di lavoro ordinario.

L'individuazione della premialità e la definizione delle modalità applicative saranno effettuate dalle parti con un separato accordo, che dovrà essere concluso entro e non oltre il 15 febbraio 2012, fermo restando che l'importo complessivamente destinato alla presente premialità dovrà essere raggugliato nel suo ammontare a quello complessivamente destinato alla prestazione "una tantum" per gli operai.

La copertura finanziaria della premialità sarà assicurata dagli avanzi di gestione a disposizione iscritti a bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA